



Turchia. La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità di ventidue emendamenti costituzionali

di *Valentina Rita Scotti*

Il 22 marzo la Corte costituzionale di Ankara si è espressa contro la proposta governativa di emendamento della Costituzione che riguardava 22 articoli della Carta e che aveva lo scopo di seguire i dettami dell'Unione europea circa il percorso di adesione alla medesima. In particolare, il testo degli emendamenti incideva in maniera profonda sul catalogo dei diritti – soprattutto su quelli delle donne – nonché sul sistema giudiziario del Paese.

Relativamente agli emendamenti proposti al catalogo dei diritti, si sottolinea come essi avessero il dichiarato intento di adeguare l'ordinamento agli standard europei in materia di tutela della donna nell'ambito della vita privata e familiare, emendando in particolare gli art. 10 (sul divieto di discriminazione), 23 (sulla vita familiare) e 40 (sulla tutela della famiglia da parte dello Stato) della Costituzione. Questa necessità è emersa chiaramente in seguito alla decisione della Corte di Strasburgo nel caso *Opuz c. Turchia* del 9 marzo 2009, in cui i giudici convenzionali hanno condannato la Turchia ritenendo che, tanto le disposizioni costituzionali quanto la legislazione ordinaria, non contenessero misure esplicitamente sanzionatorie delle violenze domestiche. Gli emendamenti, inoltre, introducevano in

Costituzione specifiche norme per sanzionare i maltrattamenti e gli abusi sui minori ed ampliavano le garanzie delle disposizioni attualmente vigenti sulla *privacy*.

Quanto al secondo punto, la riforma si proponeva di rendere più complesse le procedure per lo scioglimento dei partiti, affiancando una Commissione parlamentare ai giudici costituzionali finora unici competenti in materia, e di riformare il Consiglio supremo dei giudici e dei procuratori e la Corte costituzionale, che avrebbe dovuto essere composta, invece che dagli attuali 11 membri, da 19 giudici, di cui 3 nominati dalla Grande assemblea, per evitare che la prossima entrata in vigore del meccanismo di ricorso individuale alla Corte per violazione dei diritti possa rallentarne l'operato. In quest'ottica, peraltro, si prevedeva anche di suddividere la Corte in tre Camere, riunite in *plenum* solo in alcune occasioni, e i cui membri sarebbero rimasti in carica per undici anni ovvero sino al raggiungimento dei 65 anni di età.

L'abolizione della disposizione transitoria n. 15 Cost., ai sensi della quale i membri del Consiglio di sicurezza nazionale non possono essere giudicati per gli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni avrebbe, infine, consentito di sottoporre al giudizio della magistratura ordinaria gli artefici del colpo di Stato del 1980. Con riferimento alle modalità di giudizio dei militari, peraltro, è opportuno ricordare come il 22 febbraio 2010 la Corte costituzionale si sia pronunciata dichiarando all'unanimità l'incostituzionalità della legge, anch'essa rientrante nell'ambito delle riforme per l'accesso della Turchia all'Unione europea, che avrebbe consentito ai magistrati ordinari di giudicare i militari imputati di alcuni reati quali il tentativo di sovvertire il Governo, le minacce alla sicurezza nazionale e la violazione della Costituzione, concretamente configuratisi nel caso del tentativo di colpo di stato attuato dall'organizzazione laicista Ergenekon ai danni del Governo guidato dall'*Adalet ve Kalkman Partisi* (Partito della giustizia e sviluppo). Come per gli emendamenti costituzionali, anche nel caso di questa legge il ricorso era stato avanzato dal principale partito d'opposizione, il *Cumhuriyet Halk Partisi* (Partito repubblicano del popolo), che da tempo sta adottando una politica di opposizione alle proposte governative di ammodernamento dell'ordinamento incentrata sul ricorso alla Corte costituzionale; in particolare, il *CHP*, riprendendo le obiezioni già sollevate dai militari mediante una lettera aperta con cui invitavano il Presidente

della Repubblica a non firmare l'atto, aveva sostenuto l'incompatibilità fra il provvedimento legislativo e l'art. 145 della Costituzione, in base al quale il personale delle forze armate può essere giudicato solo da giudici militari.

Il ricorso del *CHP* che ha portato alla sentenza del 22 marzo rientra tra quelli previsti dall'art. 148 Cost., che consente al Presidente della Repubblica ovvero ad almeno un quinto dei componenti della Grande assemblea di richiedere una verifica della legittimità degli emendamenti costituzionali; sul punto, tuttavia, va ricordato che la medesima disposizione limita il controllo di costituzionalità esercitabile nei confronti degli emendamenti costituzionali ai soli aspetti formali, ed in particolare al rispetto delle maggioranze previste *ex art.* 175 Cost., in base al quale tali emendamenti possono entrare in vigore se approvati con una maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea ovvero se approvati con una maggioranza dei tre quinti e successivamente confermati mediante *referendum* popolare.

Proprio in ragione dei suddetti limiti al controllo di costituzionalità da parte della Corte di Ankara, il 6 aprile il Governo ha proposto un nuovo progetto di riforma costituzionale, i cui 27 articoli ripropongono, seppur con limitate modifiche, il testo precedentemente dichiarato incostituzionale. Al 26 aprile, la maggior parte del testo così composto è stato sottoposto ad una prima votazione, articolo per articolo, da parte della Grande assemblea nazionale. A questo punto sarà necessario attendere le modalità di approvazione del testo e l'eventuale, ma già paventato, ulteriore ricorso di costituzionalità.